

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1295

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALDELLI, FARDIN, GUBBINI, MODOLO**
e **VOZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 1995

Norme per la valorizzazione delle scuole, dei mestieri,
delle botteghe e dei laboratori d'arte

ONOREVOLI SENATORI. - Il nostro Paese, ricco di tradizioni artistiche, si caratterizza per una diffusione ancora molto rilevante di mestieri di antica origine, di botteghe e di laboratori che hanno, fin qui, tramandato la lavorazione di materiali che vengono trasformati in oggetti d'arte di elevatissimo pregio dalle mani di abilissimi artigiani, veri e propri maestri nei loro ambiti di attività.

Lo sviluppo industriale ha messo a repentaglio questi mestieri, molti dei quali sono scomparsi o sono in via di sparizione. Ma una parte di essi ha resistito all'avanzare della civiltà industriale. Si tratta di mestieri quali lo scultore, lo scalpellino, il mosaicista, la merlettaia, il restauratore di mobili d'arte, di affreschi e di antichi palazzi, l'antica lavorazione del merletto, e si tratta, altresì, di botteghe e di laboratori dove maestri, ormai sempre più rari, tramandano le antiche tradizioni locali della lavorazione del marmo, dell'oro, del legno e di altri materiali e pietre ornamentali.

In quest'epoca che sta affrontando una nuova rivoluzione tecnologica, non sembri anacronistica la difesa di arti e mestieri che hanno reso famoso il nostro Paese in tutto il mondo. È il caso della lavorazione del marmo, che attira, ad esempio, a Pietrasanta, a Carrara, ed in Versilia, artisti di fama mondiale, grazie alla grande tradizione di scultori, intagliatori e mosaicisti, che ivi ancora permane.

La vera storia delle botteghe e dei laboratori d'arte ha antiche origini, ma l'attuale realtà risale alla tradizione rinascimentale che voleva i figlioli più dotati inseriti nelle botteghe di famosi artisti. Così accadde anche a Michelangelo Buonarroti, il cui padre Lodovico, come racconta Giorgio Vasari nelle sue «Vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori ita-

liani, da Cimabue, insino a tempi nostri», affidò il figlio a Domenico Ghirlandaio, convenendo con lui «il giusto ed onesto salario».

Così, narra ancora Vasari, Domenico Ghirlandaio «...prese il fanciullo per tre anni, e ne fecero una scrittura...».

Raccogliere questa tradizione alta e rilanciarla nel presente è lo scopo principale del presente disegno di legge, che intende evitarne la definitiva scomparsa.

La tutela di questo mondo particolare è, peraltro, strettamente legata al rispetto delle culture locali e dell'ambiente, messi profondamente in discussione dalla civiltà industriale.

L'articolo 1 sancisce le finalità del disegno di legge.

L'articolo 2, al comma 1, definisce le attività oggetto del disegno di legge; al comma 2 definisce il campo delle attività disciplinate; al comma 3 consente alle regioni di integrare l'elenco delle attività regolamentate; al comma 4 fissa i requisiti a cui i centri devono conformarsi per rientrare nell'ambito di applicazione del disegno di legge.

L'articolo 3 disciplina l'iscrizione di tali attività in un apposito elenco regionale. Al comma 1 è stabilito in centottanta giorni il termine entro il quale le regioni istituiscono il predetto elenco; al comma 2 si limita la possibilità di iscrizione all'elenco alle attività che possiedono i requisiti fissati all'articolo 2; al comma 3 si stabilisce in sessanta giorni il termine entro il quale la regione deve controllare la sussistenza dei requisiti richiesti ed inviare risposta al richiedente.

All'articolo 4 è disciplinato l'intervento dello Stato a favore delle attività di cui al disegno di legge. Con il comma 1 è istituito il Fondo nazionale per lo sviluppo delle

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

botteghe, dei laboratori d'arte e degli antichi mestieri, la cui gestione viene delegata alle regioni; ai commi 2 e 3 si fissano i criteri di ripartizione dei fondi tra le regioni; al comma 4 si disciplina il funzionamento del Fondo; ai commi 5 e 6 è disciplinato il rapporto di lavoro per i soggetti, giovani e donne, interessati alle agevolazioni di cui al comma 4, attraverso

l'utilizzo del contratto di formazione e lavoro; il comma 7 stabilisce la possibilità di prorogare per un ulteriore biennio il periodo contrattuale, al fine di completare la formazione; il comma 8 determina in 15 miliardi di lire per l'anno 1995, in 18 miliardi per l'anno 1996 ed in 20 miliardi per l'anno 1997, lo stanziamento dello Stato a favore del Fondo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La presente legge ha lo scopo di recuperare, tutelare, valorizzare e promuovere la tradizione delle botteghe e dei laboratori d'arte, degli antichi mestieri e delle scuole ad essi collegate.

Art. 2.

(Criteri di individuazione)

1. Ai fini della presente legge:

a) sono botteghe d'arte quelle che, tramite attività di carattere artigianale, lavorano i materiali di cui al comma 2, a scopi artistici;

b) sono laboratori d'arte i centri di produzione artistica nei quali artisti di chiara fama realizzano, con l'ausilio di altre maestranze, le loro opere;

c) sono antichi mestieri le attività artigianali definite ai sensi del comma 2;

d) sono scuole d'arte i centri collegati alle botteghe, ai laboratori ed ai mestieri di cui alle lettere a), b) e c), finalizzati a tramandare la tradizione di arti e mestieri antichi caratterizzanti la cultura locale e nazionale.

2. Ai fini della presente legge sono botteghe, laboratori d'arte ed antichi mestieri quelli caratterizzati da lavorazioni artigianali a fini artistici ed ornamentali dei seguenti materiali:

a) le rocce ornamentali;

b) il metallo;

c) il legno;

d) la terracotta, la ceramica ed il gesso;

e) il cuoio;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- f) il vetro e il mosaico;
- g) il pizzo, il merletto, i tessuti.

3. Le regioni provvedono, se necessario, ad integrare, con proprie leggi, l'elenco delle attività tipiche locali di cui al presente articolo.

4. Ai fini della presente legge:

a) le botteghe ed i laboratori d'arte devono:

1) essere collegati ad antiche tradizioni locali o nazionali;

2) essere rivolti a giovani che abbiano assolto l'obbligo scolastico o a donne che intendano entrare o rientrare nel mercato del lavoro;

b) le scuole d'arte devono essere dirette da un maestro d'arte riconosciuto dalla regione.

Art. 3.

(Iscrizione nell'elenco regionale)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni fissano i criteri per il riconoscimento della qualifica di maestri d'arte.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni, per il tramite delle commissioni provinciali per l'artigianato (CPA), provvedono a censire le attività di cui all'articolo 1 e ad istituire un elenco delle botteghe o dei laboratori d'arte esistenti nel loro territorio.

3. All'elenco di cui al comma 2 del presente articolo possono iscriversi esclusivamente gli artigiani o i maestri bottegai in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 2, commi 1, 2 e 3.

4. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di iscrizione all'elenco di cui al comma 2, le regioni, tramite le CPA, provvedono a controllare la rispondenza dei requisiti del soggetto richiedente alle disposizioni della presente legge e a darne notizia all'interessato.

Art. 4.

(Intervento dello Stato)

1. Allo scopo di tutelare e sviluppare le attività di cui all'articolo 1 e di tramandare la conoscenza degli antichi mestieri e delle attività di artigianato artistico, è istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un Fondo nazionale per lo sviluppo delle botteghe, dei laboratori d'arte e degli antichi mestieri, al quale possono accedere esclusivamente le predette attività. Il Fondo è gestito dalle regioni e può essere integrato con risorse regionali costituite anche con il concorso di privati.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede annualmente alla ripartizione, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 70 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1, secondo i seguenti criteri:

- a) il 60 per cento in base al numero di attività censite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) il 40 per cento in base al numero degli addetti alle attività censite ai sensi della lettera a).

3. Il rimanente 30 per cento delle risorse del Fondo è ripartito, con gli stessi criteri di cui al comma 2 del presente articolo, tra le aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

4. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia a fondo perduto il 50 per cento degli oneri relativi a:

- a) ristrutturazione dei locali adibiti a scuole d'arte e di mestiere, botteghe e laboratori d'arte;
- b) acquisto di macchinari e di materiale didattico;
- c) assunzione di giovani in cerca di prima occupazione e di disoccupati iscritti nelle liste di collocamento.

5. Le regioni provvedono con proprie leggi a regolamentare, attraverso progetti-

obiettivo concordati con i sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentativi del settore dell'artigianato, i contratti di lavoro stipulati ai sensi del comma 4, lettera c), compresa la durata degli stessi in relazione alle specificità delle diverse attività o mestieri.

6. Per le assunzioni delle categorie di cui al comma 4, lettera c), del presente articolo, è utilizzato l'istituto del contratto di formazione e lavoro, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

7. Il limite massimo di ventiquattro mesi previsto per i contratti di formazione e lavoro, di cui al comma 6, è prorogabile, per le finalità di cui alla presente legge, di un ulteriore biennio.

8. All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1 valutato in lire 15 miliardi per l'anno 1995, 18 miliardi per l'anno 1996 e 20 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

